



**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N°1 /2017

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Dipendente:** Pagnozzi Lucia nata a Napoli il 15/12/1958 matr. 19066 c.f. PGNLCU58T55F839K

**Avvocato:** Caporaso Gianluca Via Cervantes, 55/27 NAPOLI c.f. CPRGLC72A21F839G

**C. T. U.** : dott.ssa Tagliaferro Rosaria Via G. de Ruggiero 16 Napoli c.f. TGLRSR59M43F939N

**Oggetto della spesa:** risarcimento danno, interessi legali, spese di giudizio, compenso C.T.U.

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota prot. n.550238 del 09/08/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .4090/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 10/05/2016.

Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento della domanda *attore*a proposta dall'ex dipendente Pagnozzi Lucia contro l'Ente regionale, volta al risarcimento del danno professionale essendo stata irrimediabilmente compromessa la sua carriera dirigenziale nonché al pagamento delle maggiori somme a titolo di retribuzione correlate all'incarico della dirigenza dello staff di supporto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ingiustamente negato dall'Amministrazione, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento in favore della predetta ricorrente della somma di €. 34.830,00 oltre interessi al saggio legale ed eventualmente maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991, dalla maturazione al saldo.

Il Giudice del Lavoro ha altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione e ha posto a carico della Regione Campania le spese di C.T.U. liquidate con separato decreto (n. 15947/2016).

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n 555423 del 12/08/2016 ,ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 39753 del 19/01/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti alla ricorrente sig.ra Pagnozzi Lucia come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con



nota prot. n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16/11/2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n.555423 del 12/08/2016, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali.

La U.O.D.03, con nota prot .n.739938 del 14/11/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- sentenza n . 4090/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 10/05/2016:

**TOTALE DEBITO** € **39.111,30**

Sig.ra **Pagnozzi Lucia** matr. 19066

- Importo determinato in sentenza € 34.830,00
  - Interessi legali € 668,64
- € 35.498,64

Competenze per spese di giudizio Avv. **Caporaso Gianluca** € **3.210,06**

Competenze C.T.U. Dott.ssa **Tagliaferro Rosaria** € **402,60**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- Nota prot. n. 550238 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n. 4090/2016 del Tribunale di Napoli pronunciata il 10/05/2016;
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. n.739938 della U.O.D. 03
- Decreto Tribunale di Napoli n.15947/2016

Napoli, 19/01/2017

Il Responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente  
dott. Bruno De Filippis



*Giunta Regionale della Campania*

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale  
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04


Direzione Generale per le Risorse Umane  
Stato Giuridico e Inquadramento  
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-  
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-  
zione giudicati - Ufficio disciplinare  
Via Santa Lucia, 81  
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0550238 09/08/2016 12,38  
Mitt.: Avvocatura Regionale

Ass.: 951404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifico: 4.



24  
10 AGO 2016

CC- 8304/13, 761/13, 2148/14, 5272/14, 4931/14 – Avv. Di Lascio  
Trasmissione sentenze.  
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per opportu-  
na conoscenza e per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza sottoe-  
lenate:

Attore	CC. n.	Sentenza	Autor.Giudiz.
De Lima Souza Maria	8304/13	8423/15	Trib.Napoli Lav.
Caruso Pasquale	761/13	8586/15	Trib.Napoli Lav.
Prisco Procolo +altri	2148/14	1176/16	Trib.Napoli Lav.
Pagnozzi Lucia	5272/14	4090/16	Trib.Napoli Lav.
Scognamiglio Daniela	4931/14	9338/15	Trib.Napoli Lav.

IL DIRIGENTE UOD 03  
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO**

nella persona della dott. Mariavittoria Papa, ha pronunciato, a norma dell'art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo, all'udienza del 10 maggio 2016 la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 25951 del Ruolo Generale dell'anno 2014

**TRA**

LUCIA PAGNOZZI - PGNLCU58T55F839K - n. il 15/12/1958 in NAPOLI rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso. dall'avv. GIANLUCA CAPORASO presso lo studio del quale, in NAPOLI alla VIA CERVANTES N. 55/27, è elettivamente domiciliata.

**RICORRENTE**

**E**

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro tempore della giunta, rappresentato e difeso, in virtù di procura ad lites per Notar Cimmino del 24.9.2002, dall'avv. ALBA DI LASCIO unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in NAPOLI alla VIA S. LUCIA N.81

**RESISTENTE**

**NONCHÈ**

ANTONELLO BARRETTA residente in Cava de' Tirreni al Corso Umberto I n. 77

**RESISTENTE – CONTUMACE**

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 27 ottobre 2014, Lucia Pagnozzi, premesso che in data 29 novembre 2013, aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedendo che fosse accertato il suo diritto alla assegnazione della dirigenza dello staff di supporto alla direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema ovvero ad altro incarico dirigenziale tra quelli indicati nella istanza per la partecipazione alla procedura di conferimento di incarichi dirigenziali di cui al bando del 28.12.2012; che, con ordinanza del 19.2.2014, il Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro – aveva dichiarato illegittima la assegnazione di essa ricorrente all'incarico di responsabile della u.o.d. autorizzazioni ambientali e

rifiuti di Avellino e condannato la Regione Campania a riammetterla nelle funzioni precedentemente svolte ed a rinnovare la procedura di assegnazione dell'incarico; che, con ordinanza del 5/21 maggio 2014, il Tribunale ex art. 669 terdecies aveva parzialmente riformato la ordinanza ritenendo non sussistente il diritto alla riammissione nelle precedenti mansioni; che essa ricorrente aveva reiteratamente diffidato la Regione Campania a dare esecuzione al provvedimento cautelare; che la Regione, con plurime note della Direzione Generale delle Risorse Umane, aveva individuato come vacante l'incarico di staff funzioni di supporto alla direzione generale per l'ambiente e l'ecosistema e ventilato la rinnovazione della procedura; che, con nota dell'8 luglio 2014, era stato trasmesso uno schema di deliberazione con la assegnazione dell'incarico predetto; che, tuttavia, con delibera di Giunta n. 308 del 25 luglio 2014, l'incarico in questione era stato conferito al dott. Raimondo Santacroce; che la condotta della Amministrazione costituiva inadempimento della condanna ad un facere infungibile ed ingenerava il diritto al risarcimento del danno; che sussistevano, altresì, i presupposti giuridici per il risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo privato. Ed infatti essa ricorrente aveva certamente diritto ad ottenere il richiesto incarico di Dirigente di staff in quanto lo aveva indicato tra le preferenze espresse in adesione alle previsioni del bando ed aveva conseguito un punteggio sintetico pari a 6,6 superiore, cioè, a tutti quelli riportati dagli altri concorrenti che avevano ottenuto la assegnazione degli altri incarichi di staff.

Né poteva revocarsi in dubbio che la posizione assegnata ad essa ricorrente fosse deteriore rispetto a quanto da lei richiesto atteso che il Regolamento Regionale graduava in termini di rilevanza le strutture amministrative della Giunta regionale classificando come ultime in ordine di importanza le unità operative dirigenziali e prevedendo un trattamento economico deteriore - quello previsto per i dirigenti di servizio - per i dirigenti ivi destinati.

Il punteggio riportato da essa ricorrente, poi, risultava superiore anche a quello attribuito agli altri concorrenti cui erano stati assegnati gli altri incarichi richiesti.

Chiedeva, pertanto, la condanna della resistente al risarcimento del danno professionale essendo stata irrimediabilmente compromessa la carriera dirigenziale di essa ricorrente nonché al pagamento delle maggiori somme a titolo di retribuzione correlate all'incarico ingiustamente negato.

Chiedeva, altresì, che fosse accertata la lesione del bene della integrità fisica pure derivato dalla condotta della Amministrazione con conseguente condanna al

risarcimento del danno biologico nonché del danno emergente conseguito alla necessità di effettuare quotidiani spostamenti presso la sede di destinazione, con vittoria, in ogni caso delle spese di lite.

La resistente si è costituita deducendo la natura non concorsuale della procedura di assegnazione degli incarichi dirigenziali, la insussistenza di un diritto della Pagnozzi a vedersi attribuire uno degli incarichi dirigenziali indicati nella domanda e la insussistenza degli elementi per configurare la lesione dell'interesse legittimo.

Ammessa ed espletata prova testimoniale, espletata consulenza tecnica medico legale e sostituito il Giudicante, la causa alla odierna udienza viene decisa.

La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

In punto di diritto la ricostruzione delineata dalla parte ricorrente in via principale, non può ad avviso del Giudicante, essere condivisa.

Sostiene, infatti, la difesa della Pagnozzi che il provvedimento cautelare con il quale la Amministrazione è stata condannata ad un *facere* infungibile assuma il valore sostanziale di sentenza di accertamento della illegittimità della condotta che può essere invocato a fini di risarcimento del danno (cfr. tra molte altre, relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2008, n. 28274).

Orbene, secondo la consolidata dottrina, anche per i provvedimenti cautelari così detti a *strumentalità attenuata* ovvero, più precisamente, stante il disposto del comma 6 dell'art. 669-*octies* c.p.c., per i provvedimenti d'urgenza idonei a serbare efficacia *ex se* a prescindere dall'instaurazione del giudizio di merito, non può ipotizzarsi la efficacia di giudicato.

L'ultimo comma dello stesso art. 669-*octies* c.p.c. precisa, infatti, che l'autorità del provvedimento cautelare a *strumentalità attenuata* non è invocabile in un diverso processo, talché lo stesso non è idoneo ad acquisire la forza preclusiva propria del giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 2909 c.c. creando vincoli, di tipo negativo e di tipo positivo, in successivi giudizi aventi ad oggetto lo stesso diritto oppure diritti dipendenti o incompatibili rispetto allo stesso.

Dunque, nel caso che qui ne occupa, l'accertamento della illegittimità della condotta della Amministrazione non può ritenersi accertato a mezzo del provvedimento cautelare.

La parte ricorrente allega, altresì, la responsabilità datoriale per lesione dell'interesse legittimo di diritto privato alla corretta assegnazione degli incarichi dirigenziali.

Orbene, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un. nn. 21671/2013; 10370/1998; Cass. Sez. lav. n. 13867/2014; ib. n. 21700/2013; ib. n. 18836/2013; ib. n. 21088/2010; ib. n. 18857/2010; ib. n. 20979/2009; ib. n. 5025/2009; ib. n. 28274/2008; ib. n. 9814/2008; ib. n. 4275/2007; ib. n. 14624/2007; ib. n. 23760/2004 e, da ultimo, ib. 14/04/2015 n. 7495), anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Le norme contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1, obbligano, infatti, l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., senza peraltro che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale.

Gli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., obbligano la pubblica amministrazione a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, sicché, ove l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento al riguardo, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile.

Non essendo peraltro configurabile un diritto soggettivo a conservare - o ad ottenere - un determinato incarico di funzione dirigenziale, in sede giudiziale va controllato che il mancato rinnovo o il mancato conferimento dell'incarico sia avvenuto nel rispetto delle garanzie procedurali previste, nonché con l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede.

Essendo gli atti inerenti al conferimento degli incarichi dirigenziali ascrivibili alla categoria degli atti negoziali, ad essi si applicano le norme del codice civile in tema di esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, con la conseguenza che le situazioni soggettive del dipendente interessato possono definirsi in termini di "interessi legittimi", ma di diritto privato, e, come tali, pur sempre rientranti nella categoria dei diritti di cui all'art. 2907 cc; tali posizioni soggettive di interesse legittimo di diritto privato, configurabili anche rispetto agli atti preliminari al provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale e ad ogni altro atto che preceda la stipulazione del relativo

contratto, sono suscettibili di tutela giurisdizionale anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato allegghi e provi la lesione dell'interesse legittimo suddetto, nonché il danno subito, in dipendenza dell'inadempimento di obblighi gravanti sull'amministrazione, ma senza che la pretesa risarcitoria possa essere fondata sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale, che è insussistente in assenza del contratto stipulato con l'amministrazione.

Nel caso che qui ne occupa, ad avviso del Giudicante sono stati comprovati tutti gli elementi della responsabilità risarcitoria della resistente.

Ed infatti, in data 28 dicembre 2012 fu pubblicato l'avviso interno per il conferimento di numerosissimi incarichi dirigenziali ai sensi del *Disciplinare recante disposizioni per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti della Giunta Regionale della Campania*.

Dunque il datore di lavoro ha indicato espressamente le modalità attraverso le quali dovevano essere applicati i criteri di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto di lavoro dei propri dirigenti.

Segnatamente, il disciplinare disponeva che il conferimento degli incarichi dovesse avvenire sulla scorta di una valutazione complessiva che tenesse conto: della natura e caratteristica degli obiettivi, del livello di complessità della struttura, delle valutazioni relative ai precedenti incarichi in relazione ai programmi assegnati ed ai risultati conseguiti, delle esperienze maturate in incarichi dirigenziali ed infine della valorizzazione della innovazione amministrativa.

L'avviso interno del 28 dicembre 2012, poi, onerava il dirigente ad indicare da un minimo di tre e fino ad un massimo di cinque incarichi ai quali aspirava.

Il richiamo alla lettera C) dell'art. 9 contenuto nel bando proprio in relazione alle scelte degli incarichi da parte dei candidati induce, poi, a ritenere che la *lex specialis* che ha disciplinato la procedura per cui è causa fosse costituita dal Disciplinare come approvato con Delibera n. 661 del 13.11.2012 – quello che reca la data 13 settembre non prevede, infatti, una lettera C) all'art. 9 – di talché *le candidature presentate non configurano un vincolo ai fini delle determinazioni della Giunta relative al conferimento degli incarichi*.

Da tanto deriva, tuttavia, proprio in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, che la scelta di assegnare alla dott. Pagnozzi l'incarico di *Responsabile della unità operativa dirigenziale autorizzazioni ambientali e rifiuti* dalla stessa non richiesto doveva essere motivata, non tanto formalmente quanto nella sostanza, dalla valutazione

degli elementi sopra evidenziati - natura e caratteristiche degli obiettivi, livello di complessità della struttura, valutazioni relative ai precedenti incarichi, esperienze maturate - sia in riferimento all'incarico assegnato sia a quelli preferiti e non assegnati quando, come nel caso di specie, gli stessi fossero rimasti scoperti.

In altri termini, il provvedimento di definizione della procedura avrebbe dovuto consentire alla lavoratrice di conoscere sia il motivo per il quale non erano state accolte le richieste formulate con la domanda di partecipazione sia quello posto a base della decisione di assegnarle la u.o.d. autorizzazioni ambientali e rifiuti.

Per contro, il provvedimento in data 13 novembre 2013 non reca alcuna specificazione dei motivi né questi sono stati forniti nel corso del giudizio ex art. 700 c.p.c..

Dunque, correttamente, il primo Giudice ha imposto la rinnovazione della procedura.

Questa è stata, poi, attuata ed ha portato alla emissione della delibera 141 del 28.3.2015 con la quale si è ritenuto che *le competenze riconducibili alle strutture di staff alle Direzioni Generali attengono sostanzialmente a funzioni di supporto tecnico operativo laddove l'Amministrazione quale esigenza preminente intende avvalersi della specifica professionalità acquisita dalla dott. Pagnozzi per l'espletamento di attività di carattere gestionale e di analisi delle criticità in materia ambientale per l'incidenza ..che tali attività hanno sulla funzionalità ed efficienza dei servizi erogati*

Conseguentemente alla ricorrente è stato conferito l'incarico di responsabile della unità operativa dirigenziale "Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Napoli" presso la Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema

Ad avviso del Giudicante, detta motivazione risulta sufficientemente esaustiva vuoi perché opera la comparazione rispetto all'incarico oggetto del provvedimento vuoi perché, sia pure sinteticamente, dà conto di tutti i parametri indicati dal Disciplinare.

Da parte ricorrente, per altro nulla è stato dedotto sul punto.

Deve, pertanto, ritenersi che la rinnovazione della procedura sia avvenuta nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede laddove la Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno cagionato dalla illegittima assegnazione della Pagnozzi alla U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Avellino" dal novembre 2013 e fino al marzo 2015.

Questo è stato dalla parte ricorrente quantificato in € 45.121,80 per danno patrimoniale rappresentato dalla minore retribuzione percepita e dalle spese sostenute

per la trasferta alla sede di Avellino, in € 240.000,00 per danno professionale ed € 29.430,00 per danno biologico.

Orbene, con riferimento alla minore retribuzione, ad avviso del Giudicante e per le motivazioni fin qui espresse in merito alla impossibilità di configurare un diritto *ad uno specifico incarico dirigenziale*, non può ritenersi fondata la pretesa della Pagnozzi.

La retribuzione, infatti, in particolare con riferimento al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, costituisce il corrispettivo di una attività prestata - ovvero che il dipendente avrebbe avuto diritto di prestare - con le caratteristiche previste dalla legge e dal contratto collettivo.

Nel caso di specie, per contro, come già precisato la ricorrente, alla cessazione del precedente incarico, aveva soltanto diritto a vedere attribuire il nuovo incarico secondo buona fede e correttezza.

Rispettati i detti canoni la amministrazione ben avrebbe potuto assegnare compiti che prevedevano la corresponsione di indennità diverse ed anche minori di quelle già in godimento.

In altri termini il lucro cessante costituito dalla minore retribuzione non è caratterizzato dalla antigiuridicità.

Per contro, ad avviso del Giudicante, alla Pagnozzi devono essere rimborsate le spese sopportate per raggiungere la sede di Avellino atteso che è stata dimostrata la contrarietà ai principi di buona fede e correttezza nella attribuzione del primo incarico.

Equitativamente il danno può essere quantificato in € 300,00 per ciascuno dei 18 mesi di illegittima assegnazione e, pertanto, in complessivi € 5.400,00.

Ad avviso del Giudicante, infine, non può ritenersi che la Pagnozzi abbia sofferto un danno professionale correlato alla assegnazione di un incarico che si assume di minore rilievo nell'ambito della organizzazione della Amministrazione resistente.

Giova in proposito rammentare che il D. Lgs. n. 29 del 1993 (e successive modificazioni) ha creato in materia di dirigenza statale un sistema caratterizzato dal riconoscimento di un rapporto di carattere fiduciario tra organi di governo e dirigenti, che si esprime nella previsione della temporaneità e rotazione degli incarichi dirigenziali, e che pertanto non impone il rispetto dell'art. 2103 c.c..

Da tanto discende, ad avviso del Giudicante, la non configurabilità di un danno correlato alla variazione della tipologia di incarico neppure sotto il profilo della perdita di chances in una futura procedura di affidamento di incarichi dirigenziali.

Un bando che operasse una distinzione nei sensi ipotizzati nel corso del giudizio, infatti, che, cioè, attribuisse un rilievo maggiore all'espletamento di una tipologica di incarico considerata superiore ad altra, risulterebbe illegittimo proprio perché violativo dei principi sanciti dal primo comma dell'art. 19 del D. lvo 165/2001 norma che, oltre ad escludere la applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. nell'ambito del conferimento degli incarichi, indica gli elementi che le Amministrazioni devono valutare ai fini che qui ne occupano.

Tra questi rientrano i *risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e la relativa valutazione* laddove la *complessità della struttura* rileva in relazione alla valutazione delle *attitudini e capacità* dell'aspirante e non delle esperienze pregresse.

In altri termini, ad avviso del Giudicante, l'art. 19 del D. lvo 165/2001 e 109 del D.lvo 267/2000 attribuiscono rilevanza determinante, per l'affidamento degli incarichi, al raggiungimento degli obiettivi in precedenza assegnati piuttosto che alla complessità dell'incarico già espletato.

Sotto il profilo, poi, del mancato incremento del bagaglio professionale non può omettersi di rilevare che tanto l'incarico rivendicato quanto quello attribuito dopo la rinnovazione della procedura attengono al medesimo settore – quello dell'ambiente – né in corso di causa sono stati dedotti e dimostrati ulteriori specifici pregiudizi correlati non tanto al *peso* dell'incarico ma alle concrete modalità con le quali dovrà essere espletato.

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, alla ricorrente deve essere risarcito il danno biologico permanente derivante dal *disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso cornice di grado lieve* accertato dal consulente medico legale.

Le considerazioni dell'ausiliare in ordine alla derivazione causale della patologia dalle condotte illecite della Amministrazione datrice di lavoro ed alla incidenza sul bene dell'integrità fisica in misura pari all'8% risultano fondate su sani e retti criteri tecnici e non sono state analiticamente contestati dalla resistente Regione.

Per la quantificazione della detta voce di danno questo Giudicante ritiene di potere recepire il prospetto elaborato dalla parte ricorrente secondo le Tabelle in uso al Tribunale di Milano, che come sottolineato dal Giudice di legittimità costituiscono un criterio di valutazione equitativa che garantisce la parità di trattamento fra tutti i danneggiati su tutto il territorio nazionale (cfr. Cass. Sez. Un. 11.11.2008 nn. 26972 e 26973 ma anche, da ultimo, Sez. lav. 7/7/2015 n. 13982)

Corretta appare, per altro, anche la personalizzazione del danno stesso nella massima misura prevista dalla tabella dovendosi considerare il contesto in cui le condotte si sono sviluppate che certamente ha amplificato la portata esistenziale della lesione.

In mancanza di contestazioni, poi, appare corretta anche la quantificazione della invalidità biologica temporanea accertata dal c.t.u. – 50% per 120 giorni e 25% per ulteriori 120 giorni.

Per il titolo in questione, dunque, la Regione resistente è tenuta al pagamento della somma di € 29.430,00 di cui € 20.790,00 per danno non patrimoniale permanente ( € 13.860,00 di danno biologico).

Tutti i crediti vantati dalla ricorrente devono essere maggiorati di interessi legali - e dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 - dalla maturazione e fino al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri per la determinazione in sede giudiziaria dei compensi di cui al D.M. n. 55/2014 emanato ai sensi dell'art. 13 della l. 247/2012 nonché del valore della controversia, seguono la soccombenza con attribuzione.

Da ultimo deve precisarsi che alcuna domanda è stata proposta nei confronti del convenuto Antonello Barretta al quale è stato notificato il ricorso ma che non si è costituito in giudizio.

#### P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LUCIA PAGNOZZI con ricorso depositato il 27 ottobre 2014 così provvede:

- in parziale accoglimento della domanda condanna la resistente Regione al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 34.830,00 oltre interessi al saggio legale – ed eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 - dalla maturazione al saldo;
- condanna, altresì, la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.200,00 oltre spese generali come per legge, IVA e C.P.A con attribuzione;
- pone a carico della Regione le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto;
- fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

In Napoli il 10/05/2016

Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-  
Numero 4090/2016

Dip. sig.ra PAGNOZZI LUCIA  
Avv.to Caporaso Gianluca

Diritti e onorari			2.200,00
spese generali	15,00%	2.200,00	<u>330,00</u>
			2.530,00
CPA	4%	2.530,00	<u>101,20</u>
			2.631,20
IVA	22%	2.631,20	578,86
TOTALE FATTURA			<b>3.210,06</b>
RITENUTA	20%	2.530,00	506,00
NETTO A PAGARE			2.704,06



55-14-03

*Giunta Regionale della Campania*  
*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,*  
*Umane e Strumentali*  
*Direzione Generale per le Risorse Umane*  
*Unità Operativa Dirigenziale*  
*Stato Giuridico ed Inquadramento del personale*

Al Dirigente della U.O.D.  
Contenzioso del lavoro  
Esecuzione giudicati – Ufficio Disciplinare  
55-14-04

e p.c.

Al Dirigente della U.O.D.  
Trattamento Economico del personale  
55-14-07

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0739938 14/11/2016 11,28

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Arg. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.10.



LORO SEDI

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4090/2016. Pagnozzi Lucia c/ Regione Campania.

In riferimento alla richiesta di codesto ufficio prot. n. 555423 del 12/08/2016, relativa all'oggetto, si rappresenta quanto segue.

A seguito del conferimento dell'incarico di Responsabile della U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti Avellino" presso la D.G. Ambiente e Ecosistema, giusta D.G.R. n. 488/2013, la dott.ssa Pagnozzi ha promosso ricorso ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con il quale veniva richiesto al giudice adito di pronunciarsi in via d'urgenza, previa disapplicazione degli atti adottati dall'amministrazione regionale, al fine di:

1. condannare la Regione Campania all'assegnazione della ricorrente presso la sede di servizio identificata con il codice 52050002 "Staff con funzioni di supporto tecnico amministrativo alla D.G. per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania", ovvero assegnazione in via diretta presso detta sede;
2. in via gradata condannare la Regione Campania alla ripetizione della procedura di assegnazione degli incarichi, assegnandola, nelle more, presso la predetta struttura, ovvero ad altra sede, secondo l'ordine di preferenza indicato nell'istanza di cui all'avviso del 28/12/2012;
3. per l'effetto disporre ex art. 700 "ogni idonea misura cautelare nei confronti del datore di lavoro atta ad evitare l'irreparabile pregiudizio".

Con ordinanza del 19/02/2014 emanata dal Tribunale di Napoli nell'ambito della lite in oggetto, nella quale l'Avvocatura regionale non si è costituita, è stata dichiarata, in parziale accoglimento del ricorso di cui trattasi, l'illegittimità degli atti di conferimento alla ricorrente dell'incarico di responsabile dell'U.O.D. "Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino". Con lo stesso provvedimento la Regione Campania è stata condannata a riammettere il dirigente nelle funzioni precedentemente svolte ed a rinnovare la procedura di assegnazione dell'incarico.

Con atto di precetto del 06/03/2014, avverso il quale l'amministrazione regionale ha proposto reclamo, è stato intimato alla Regione Campania di provvedere a dare esecuzione al provvedimento cautelare del 19/02/2014.

Con successiva Ordinanza in data 05/05/2014, depositata il 21/05/2014, il Giudice adito, in parziale accoglimento del reclamo proposto dall'amministrazione regionale, ha confermato la sopra citata ordinanza impugnata, ad eccezione della parte in cui la Regione Campania è stata condannata alla riammissione della ricorrente nelle funzioni precedentemente svolte, essendo venuta meno la struttura ove le stesse venivano espletate, per effetto dell'adozione degli atti di macrorganizzazione da parte dell'amministrazione regionale.

La Regione Campania, pertanto, in virtù del sopra richiamato provvedimento cautelare, è stata condannata a rinnovare la procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale alla dott.ssa Pagnozzi.


Con D.G.R. n. 141 del 28/03/2015, a conclusione del rinnovo della procedura suddetta, è stato conferito alla ricorrente l'incarico di Responsabile della U.O.D. "Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Napoli".

Successivamente, la dott.ssa Pagnozzi ha promosso ricorso dinanzi allo stesso giudice per vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, sul presupposto che tali danni derivano dalla mancata assegnazione alla stessa, all'esito del rinnovo della relativa procedura, della struttura di Staff funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, richiesta in sede di interpello pubblicato il 28/12/2012. Infatti, tutte le richieste di risarcimento dettagliate nel ricorso di che trattasi muovono da tale assunto.

Con nota prot. n. 84675 in data 6/02/2015 lo scrivente ufficio ha predisposto apposita relazione contenente le motivazioni a supporto della non accoglibilità delle richieste della ricorrente.

Con sentenza n. 4090/2016 il giudice adito, in parziale accoglimento delle istanze avanzate con il suddetto ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 34.830,00 oltre interessi al saggio legale - eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 - dalla maturazione al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite che sono state liquidate in complessivi € 2.200,00 oltre spese generali come per legge.

Il Dirigente  
dott.ssa Patrizia Santillo



Decreto di rigetto del Tribunale di Napoli -Sez. lav. ( )  
Numero R.G. 25951/2014

C.T.U. dott.ssa Tagliaferro Rosaria

Diritti e onorari			330,00
			<hr/>
			330,00
			<hr/>
			330,00
IVA	22%	330,00	72,60
TOTALE FATTURA			402,60
RITENUTA	20%	330,00	66,00
NETTO A PAGARE			336,60

R.G. 25951 /2014



Il Tribunale di Napoli

Sezione lavoro

Il Giudice del lavoro dott. Mariavittoria PAPA  
letta la specifica ed esaminata la allegata  
relazione tecnica nella causa tra  
LUCIA PAGNOZZI

e

REGIONE CAMPANIA

visti gli artt. 2 legge 8 luglio 1980, n. 319 e 21  
d.m. 30 maggio 2002, liquida in favore del dott.

Rosaria TAGLIAFERRO

domiciliato in NAPOLI alla Via Monte di Dio n. 31  
per spese documentate o riconosciute EURO  
30,00

per onorario EURO 300,00

ed in totale EURO 330,00

che pone a carico di REGIONE CAMPANIA

Napoli, 10/05/2016

Il Giudice del lavoro  
dott. Mariavittoria Papa